

Sezione A - APERTURA PER SUBINGRESSO *

INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO

COMUNE

C.A.P.

Via, Viale, Piazza, ecc.

N.

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

- Alimentare mq. - Non Alimentare mq. III - Non Alimentare mq. Tabelle speciali
Generi di monopolio Farmacie Carburanti mq. SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi) mq.

A CARATTERE

Permanente Stagionale dal/...../..... al/...../.....INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI NO

Se SI indicare:

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE

Provvedimento n. in data

rilasciato da

SUBENTRERA' ALL'IMPRESA:

Denominazione

Codice Fiscale

A seguito di:

- Compravendita.....
- Affitto d'azienda.....
- Donazione
- Fusione.....
- Fallimento
- Successione.....
- Altre cause.....

(*) Art. 29, comma 3, legge regionale n. 28/99.

Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda commerciale devono essere provati per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni dell'azienda.

Sezione B - VARIAZIONI

L'ESERCIZIO UBICATO NEL

COMUNE

C.A.P.

Via, Viale, Piazza, ecc.

N.

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA

- Alimentare mq. - Non Alimentare mq. III - Non Alimentare mq. Tabelle speciali
Generi di monopolio Farmacie Carburanti mq. SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi)mq.

A CARATTERE

Permanente Stagionale dal/...../..... al/...../.....

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE

SI NO

Se SI indicare:

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE

Provvedimento n. in data

rilasciato da

SUBIRA' LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:

B1 B2 B3 B4 B5

Sezione B1 - AMPLIAMENTO FINO AL 20% DELLA SUPERFICIE GIA' OCCUPATA *

LA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO INDICATO ALLA SEZIONE B SARA' AMPLIATA COME SEGUE:

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICIE DI VENDITA

- Alimentare mq. - Non Alimentare mq. III - Non Alimentare mq. Tabelle speciali
Generi di monopolio Farmacie Carburanti mq. SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi) mq.

(*) Art. 9, comma 6, legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al Comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata (trattasi di esercizi autorizzati ai sensi della legge n. 426/71).

Sezione B2 - AMPLIAMENTO FINO AL 10% DELLA SUPERFICIE AUTORIZZATA *

LA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO INDICATO ALLA SEZIONE B SARA' AMPLIATA COME SEGUE:

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICIE DI VENDITA

- Alimentare mq. - Non Alimentare mq. III - Non Alimentare mq. Tabelle speciali
Generi di monopolio Farmacie Carburanti mq. SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi) mq.

(*) Art. 11, comma 1, lett. a) D.P.R.S. n. 165 dell'11 luglio 2000.

Ampliamenti fino al 10% della superficie di vendita autorizzata ai sensi della legge regionale n. 28/99, necessari per adeguarla ai mutamenti delle condizioni di mercato, non richiedono autorizzazione se fatti dopo due anni dall'apertura di una grande superficie di vendita.

Sezione B3 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

LA SUPERFICIE DELL'ESERCIZIO INDICATO ALLA SEZIONE B SARA' RIDOTTA COME SEGUE:

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICIE DI VENDITA

- Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
- Non Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
III - Non Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
Tabelle speciali Generi di monopolio	<input type="checkbox"/>	Farmacie	<input type="checkbox"/>
		Carburanti	<input type="checkbox"/>
			mq.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi) mq.

Sezione B4 - RIDUZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO *

SARA' ELIMINATO IL SETTORE:

- Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
- Non Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
III - Non Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
Tabelle speciali Generi di monopolio	<input type="checkbox"/>	Farmacie	<input type="checkbox"/>
		Carburanti	<input type="checkbox"/>
			mq.

Con la seguente redistribuzione della superficie:

SUPERFICIE DI VENDITA PREVISTA

- Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
- Non Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
III - Non Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
Tabelle speciali Generi di monopolio	<input type="checkbox"/>	Farmacie	<input type="checkbox"/>
		Carburanti	<input type="checkbox"/>
			mq.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi) mq.

(*) Usare questo quadro nel caso di eliminazione di un settore e conseguente riduzione della superficie di vendita.

Sezione B5 - MODIFICA DELL'ORIENTAMENTO MERCEOLOGICO *

SARA' MODIFICATA LA SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE TRAMITE PASSAGGIO DA UNO ALL'ALTRO DEI SEGUENTI CODICI ATECO:

La superficie del settore non alimentare così composta secondo i codici ateco di cui all'allegato c):

- codice ateco 52.32	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.33	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.41	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.44	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.42	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.43	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.45	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.46	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.47	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.48	mq.	<input type="text"/>

subità la seguente modifica:

- codice ateco 52.32	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.33	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.41	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.44	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.42	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.43	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.45	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.46	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.47	mq.	<input type="text"/>
- codice ateco 52.48	mq.	<input type="text"/>

Con la seguente redistribuzione della superficie:

SUPERFICIE DI VENDITA PREVISTA

- Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
- Non Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
III - Non Alimentare	<input type="checkbox"/>	mq.	<input type="text"/>
Tabelle speciali Generi di monopolio	<input type="checkbox"/>	Farmacie	<input type="checkbox"/>
		Carburanti	<input type="checkbox"/>
		mq.	<input type="text"/>

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

mq.

(*) Art. 11, comma 1, lett. c) del D.P.R.S. n. 165 dell'11 luglio 2000.

E' possibile effettuare la modifica della specializzazione merceologica del settore non alimentare per esercizi di vendita fino a 2.500 mq. di superficie.

Sezione C - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

L'ESERCIZIO UBICATO NEL

COMUNE C.A.P.

Via, Viale, Piazza, ecc. N.

CESSA DAL/...../..... PER:

- trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa.....

- chiusura definitiva dell'esercizio

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA DELL'ESERCIZIO CESSATO

- Alimentare mq.

- Non Alimentare mq.

III - Non Alimentare mq.

Tabelle speciali Farmacie Carburanti mq.

Generi di monopolio

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'ESERCIZIO (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq.

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE SI NO

Se SI indicare:

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE

.....

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. N. 581/95, QUALUNQUE SIA LA SEZIONE COMPILATA (ESCLUSA LA C), L'ATTIVITA' ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE

ATTIVITA' PREVALENTE:

.....

ATTIVITA' SECONDARIA:

.....

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:

Quadro autocertificazione Allegati: A B

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

.....

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
(Da compilare per chi sottoscrive le sezioni A, B,
salvo in caso di riduzione di superficie di vendita o riduzione di un settore)

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 114/98 (1);
- che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia) (2);
- di aver rispettato - relativamente al locale dell'esercizio:
- i regolamenti locali di polizia urbana;
 - i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;
 - i regolamenti edilizi;
 - e norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
(eventuali annotazioni)
-
- (eventuale) di aver rispettato le norme di programmazione commerciale di cui alla legge regionale 22 dicembre n. 28, e relative norme di attuazione regionali e comunali;
- (eventuale) di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali (art. 29, commi 1 e 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28).

(1) Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.

(da compilare solo per il commercio relativo al settore alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 28/99:

- aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:
denominazione dell'istituto
sede data conseguimento attestato
- aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:
tipo di attività dal al
n. di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di n. R.E.A.
- aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal al
denominazione sede n. R.E.A.
 - quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al
denominazione sede n. R.E.A.
- essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di
..... con il n. per il commercio delle tabelle merceologiche
-

L'utilizzazione è soggetta alle Avvertenze legali (Info legali) riportate nel sito <http://gurs.pa.cnr.it/gurs/infolegali.htm>

OPPURE

(decreto assessoriale n. 1759 del 25 ottobre 2000)

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- titolo di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparati ai corsi professionali di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28:
- addetto ai servizi alberghieri, di sala e bar;
 - addetto ai servizi alberghieri di cucina;
 - operatore agricolo;
 - operatore agro alimentare;
 - operatore chimico e biologico;
 - operatore dei servizi di ristorazione (settore cucina);
 - operatore dei servizi di ristorazione (settore sala-bar);
 - agrotecnico;
 - tecnico chimico e biologo;
 - tecnico dei servizi della ristorazione;
 - diploma agrotecnico;
 - diploma perito commerciale;
 - diploma tecnico chimico;
 - diploma di ragioniere;
 - diploma perito chimico;
 - diploma perito industria alimentare;
 - diploma scientifico ad indirizzo biologico;
 - diploma tecnico agrario;
 - diploma professionale agrario;
 - diploma professionale alberghiero;
 - laurea in
 - diploma di laurea in
 -
 -
 -
 -
 -
 -
- attestato di abilitazione conseguito a seguito di esami sostenuti in data davanti:
- la Commissione istituita presso la Camera di Commercio di a norma della legge 25 agosto 1991, n. 287;
 - la Commissione nominata dall'Ente autorizzata a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 28/99 e relative norme attuative.
- iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso la CCIAA di con il n.

Solo per le società

- che i requisiti professionali di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 28/99 sono posseduti dal signor che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

Allegato C

SETTORI MERCEOLOGICI E RAGGRUPPAMENTI DI PRODOTTI OMOGENEI
DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 28

SETTORE ALIMENTARE

- Tutti i prodotti alimentari nonché articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli in carta per la casa.

SETTORE NON ALIMENTARE

- Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima), calzature.

III - Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel raggruppamento II).

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Si definisce commercio al dettaglio, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

GRANDI STRUTTURE

Sono grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 600 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; superiore a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti; superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti.

CODICI ATECO 91 rilevati ai fini di quanto stabilito dagli articoli 7 e 11 del D.P.R.S. n. 165 dell'11 luglio 2000.

- 52.11: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con presenza di prodotti alimentari e bevande.
- 52.12: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari.
- 52.21: Commercio al dettaglio di frutta e verdura.
- 52.22: Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne.
- 52.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi.
- 52.24: Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci.
- 52.25: Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra e altre bevande).
- 52.26: Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio.
- 52.27: Altro commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati.
- 52.31: Farmacie.
- 52.32: Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici.
- 52.33: Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria.
- 52.41: Commercio al dettaglio di tessuti.
- 52.42: Commercio al dettaglio di articoli d'abbigliamento.
- 52.43: Commercio al dettaglio di calzature e articoli di cuoio.
- 52.44: Commercio al dettaglio di mobili e di articoli d'illuminazione.
- 52.45: Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori.
- 52.46: Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro.
- 52.47: Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria.
- 52.48: Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati.